

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2299
del 21/11/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2051
del 26/11/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (CAT. OS10)

CIG Accordo Quadro 9336218AD0

CIG derivato A060BA69BF

Codice Prodotto 2024_PD_421003

RUP: Ing. Ursula Montanari

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (CAT. OS10)

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 - con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del "Servizio Cura della Città", con decorrenza dal 15/02/2022;
- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789; ;
- la determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 942 del 14/08/2024 - con la quale affidati i lavori in oggetto all'operatore economico PROGETTO SEGNALETICA SRL (P.IVA 02905080368), con sede in Campogalliano (MO) , Viale Europa n. 91;

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate ai PG n 231873/2024 e n 244903/2024 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto - PROGETTO SEGNALETICA SRL (P.IVA 02905080368) - con la quale si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto a 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL - con sede in Sannicola (LE) Via dei Rimondatori n. 8 CAP 73017 (C.F./P.IVA 03946320755) – le "opere di realizzazione di segnaletica orizzontale (OS10)", per un importo di euro 40.000,00, di cui euro 790,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta.

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- con PG n. 240951/2024 è stata inviata lettera di sospensione dei termini, per consentire integrazioni di documentazione;

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 14,60 %, come si evince dal referto della Direttrice dei Lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INAIL_46339357 del 04/11/2024 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visto il referto redatto dalla Direttrice dei Lavori in oggetto;

Rilevato che:

-la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

- l'operatore economico risulta comunque essere iscritto nella white list della Prefettura di Lecce (stato della pratica: "rinnovo in corso");

Richiamati:

- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto il 17 maggio 2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con delibera di Giunta n. 7742 del 17/05/2011, immediatamente eseguibile, rinnovato con delibera 23050/2013 e relativo Addendum approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023;

- il "Protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità" sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto - PROGETTO SEGNALETICA SRL (P.IVA 02905080368), con sede in Campogalliano (MO) , Viale Europa n. 91- ad affidare in subappalto all'operatore economico 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL - con sede in Sannicola (LE) Via dei Rimondatori n. 8 CAP 73017 (C.F./P.IVA 03946320755) – le “opere di realizzazione di segnaletica orizzontale (OS10)”, per un importo di euro 40.000,00, di cui euro.790,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta.
- **di prendere atto che:**
 - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

- l'operatore economico risulta essere iscritto nella white list della Prefettura di Lecce (stato della pratica: “*rinnovo in corso*”);

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione Appaltante qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CURA DELLA CITTA'
Ing. Ursula Montanari